

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"EQuiStiamo"

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale, denominata "EQuiStiamo", con sede in via Gaetano Salvemini 9 nel Comune di Vicenza.
2. L'Associazione ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.
3. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2 - SCOPI.

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.
3. Le finalità che l'Associazione si propone sono, in particolare:
 - a. Promuovere il rispetto per la persona, per gli animali e per la Terra, come valori comuni e irrinunciabili.
 - b. Diffondere una cultura di pace e aperta alla mondialità, per favorire il contatto, l'interazione e la collaborazione fra persone di culture diverse.
 - c. Promuovere l'informazione sui fenomeni legati a mondializzazione e globalizzazione, con particolare attenzione ai meccanismi economici e finanziari che le caratterizzano.
 - d. Organizzare, a livello locale, attività e incontri di formazione e sensibilizzazione su: consumo consapevole, gruppi di acquisto solidale, commercio equo, risparmio etico e microcredito, turismo responsabile, biodiversità e temi correlati.
 - e. Favorire e stimolare nei consumatori un atteggiamento consapevole e critico rispetto al sistema economico attuale.
 - f. Promuovere lo studio e la ricerca di modelli alternativi di sviluppo, caratterizzati da giustizia sociale ed economica.
 - g. Favorire l'autosviluppo umano, economico e sociale delle popolazioni dei paesi economicamente meno sviluppati, diffondendo i valori, i progetti e i prodotti del commercio equo e solidale.
 - h. Favorire il rapporto diretto fra consumatori e piccoli produttori e artigiani locali, rispettosi della dignità della persona e del lavoro, degli animali e dell'ambiente, e fornire un'informazione corretta su prodotti biologici, naturali, eco-compatibili disponibili sul territorio.

ART. 3 - SOCI.

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro (persone fisiche o giuridiche, per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato per iscritto. Il richiedente dovrà specificare nella domanda di ammissione le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 categorie di soci:
 - a. Ordinari – coloro i quali versano la quota annuale di iscrizione ordinaria, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
 - b. Sostenitori – coloro i quali erogano contribuzioni volontarie straordinarie, oltre la quota annuale ordinaria.
 - c. Benemeriti – persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
 - d. Simpatizzanti – coloro i quali condividono gli scopi dell'Associazione, vi aderiscono annualmente, ma non versano la quota sociale; non hanno diritto di voto né

possono ricoprire cariche.

4. Non é ammessa la categoria dei soci temporanei.
5. La quota associativa é intrasmissibile.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO.

1. I soci (tranne i soci simpatizzanti) hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale (tranne i soci simpatizzanti) e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Il socio (tranne il socio simpatizzante) che non versi la quota annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, automaticamente decade.
5. Il socio simpatizzante che non rinnovi l'adesione annuale, automaticamente decade.
6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione é decisa dal Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea, che delibererà con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI.

1. Gli organi sociali sono:
 - a. Assemblea dei Soci
 - b. Consiglio Direttivo
 - c. Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 - ASSEMBLEA.

1. L'Assemblea é l'organo sovrano dell'Associazione ed é composta da tutti i soci, tranne i soci simpatizzanti, i quali possono partecipare ma non votare né essere eletti.
2. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima della data decisa e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.
4. L'Assemblea é inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea deve:

- a. approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- b. fissare l'importo della quota sociale annuale;
- c. determinare le scelte etiche e fornire indicazioni al Consiglio Direttivo sulle linee generali programmatiche delle attività dell'Associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e. deliberare in via definitiva, in caso di appello, sulla esclusione dei soci;
- f. eleggere il Consiglio Direttivo;
- g. deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo

esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE.

1. L'Assemblea ordinaria é regolarmente costituita in prima convocazione se é presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Sono ammesse al massimo due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle ritenute opportune a voto segreto dall'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza o rappresentanza di 2/3 dei soci e con la decisione deliberata a maggioranza dei presenti e rappresentati.
5. L'Assemblea scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di almeno 3/4 di tutti i soci.

ART. 10 - VERBALIZZAZIONE.

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea, appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di 3 e un massimo di 13 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
4. Il Consiglio Direttivo é validamente costituito quando é presente la maggioranza dei componenti, comprendente il Presidente o il Vice Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 12 - PRESIDENTE.

1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere riconfermato per un massimo di 2 mandati consecutivi.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle medesime.

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE.

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a. contributi e quote associative;
 - b. donazioni e lasciti;
 - c. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000 e sue eventuali e successive modifiche o integrazioni;
 - d. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - e. beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.
2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 14 - BILANCIO.

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative

all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'Art. 7 e 9 del presente Statuto e, in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 17 - CONSORZI E COORDINAMENTI.

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi e riunirsi in coordinamento con Pro Loco della zona, con altre associazioni, organizzazioni ed enti che operano nel medesimo ambito.

ART. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto e dell'eventuale regolamento sociale dovrà essere deferita alla CCIAA di Vicenza.